DELIBERA N. 98/15/CSP

DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA REGIONE TOSCANA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 177/2005

(proc. n. 2612/14/FS)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 21 maggio 2015;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*";

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*" (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante "*Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "*Modifiche al sistema penale*";

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante "*Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*";

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante "*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 569/14/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS del 29 luglio 2014, recante «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante "Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*», come modificato, da ultimo, dalla delibera 529/14/CONS (di seguito denominato *Regolamento*);

VISTA la delibera n. 129/02/CONS recante "*Informativa economica di sistema*", come modificata dalla delibera n. 139/05/CONS del 7 marzo 2005 ed in particolare l'artico 10, ove è stabilito che le amministrazioni e gli enti pubblici sono tenuti a dare la comunicazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni - entro il 31 marzo dell'anno successivo e tramite appositi modelli telematici (di seguito denominati modelli EP) - delle somme impegnate per l'acquisto, ai fini di pubblicità istituzionale, di spazi su mezzi di comunicazione di massa impegnante nell'ultimo esercizio finanziario;

VISTO il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri recante la direttiva del 28 settembre 2009 sugli "*Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177*" (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*)*;*

VISTI gli esiti del monitoraggio d'ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie da parte delle amministrazioni pubbliche;

VISTO l'atto di contestazione n. 50/14/DISM del 27 novembre 2014, notificato alla Regione Toscana in data 5 dicembre 2014 (prot. n. 62093/2014);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione.

Con atto della Direzione servizi media (ora Direzione contenuti audiovisivi e di seguito così denominata) n. 50/14/DISM del 27 novembre 2014, notificato in data 5 dicembre 2014, questa Autorità ha contestato alla Regione Toscana (di seguito denominata REGIONE) la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame delle comunicazioni effettuate dalla REGIONE, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio finanziario 2012, invero, è emerso che la REGIONE ha destinato alla stampa quotidiana e periodica e all'emittenza radiotelevisiva locale quote inferiori alle percentuali normativamente previste, e precisamente:

- nel 2012 risulta destinata alla stampa quotidiana e periodica la somma di euro 205.574,70 e all'emittenza radiotelevisiva locale la somma di euro 78.789,73 pari, rispettivamente, al 29,02 per cento e all'11,12 per cento del totale delle spese pubblicitarie (euro 708.314,98);

La REGIONE, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove prevede che le somme "*che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui*

mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea e per almeno il 50 per cento a favore dei giornali quotidiani e periodici".

2. Deduzioni della Regione.

La REGIONE non ha svolto difese.

3. Approfondimenti istruttori.

In data 27 aprile 2015, la Direzione contenuti audiovisivi ha inviato richiesta di parere al Servizio giuridico di questa Autorità ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del *Regolamento*. Il parere è stato rilasciato in data 15 maggio 2015. L'avvio e la conclusione degli approfondimenti istruttori e la relativa sospensione dei termini di conclusione del procedimento sono stati comunicati alla REGIONE ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del *Regolamento*.

4. Valutazioni dell'Autorità.

CONSIDERATO che, sulla base delle informazioni contenute nel modello EP relativo all'esercizio finanziario 2012, le quote percentuali indicate dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* non risultano rispettate;

CONSIDERATO che la REGIONE non ha presentato alcuna memoria idonea a spiegare le ragioni dello scostamento percentuale rispetto alla quota prevista dall'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00) a euro 51.646,00 (cinquantunomilaseicentoquarantasei/00) ai sensi degli articoli 41 e 51, comma 2, *lett. f*), del *Tusmar*.

RITENUTO, per le ragioni precisate, di dover determinare la sanzione per le violazioni contestate nella misura di euro 11.332,00 (undicimilatrecentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio e che, in tale commisurazione, rilevano i seguenti criteri, di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione.

Il comportamento tenuto dalla Regione Toscana deve ritenersi di gravità media, atteso che lo scostamento percentuale ha riguardato sia la quota relativa alla stampa quotidiana e periodica, sia la quota relativa all'emittenza radiofonica e locale, con una deficienza, rispettivamente, del 21 e del 4 per cento circa, rispetto alle percentuali normativamente previste.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dannose.

Dall'esame dei modelli EP relativi all'esercizio finanziario 2013, la Regione Toscana risulta aver rispettato i criteri di ripartizione delle somme impegnate per fini di pubblicità istituzionale su mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*. Si presume, pertanto, che la REGIONE si sia attivata per evitare in futuro ipotesi di violazione analoghe a quelle in questa sede accertate.

C. Personalità dell'agente.

La Regione Toscana, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente.

In considerazione dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno, si presume che le Regione sia orientata a criteri di contenimento della spesa pubblica.

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ACCERTA

che la Regione Toscana ha violato, con riferimento all'esercizio finanziario 2012, l'art. 41, comma 1, del *Tusmar*.

ORDINA

alla predetta REGIONE di pagare la sanzione amministrativa di euro 11.332,00 (undicimilatrecentotrentadue/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41 del *Tusmar*.

INGIUNGE

alla citata REGIONE di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale *"Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 98/15/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*Delibera n. 98/15/CSP*".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 21 maggio 2015

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Francesco Sclafani